




Comune dell'Aquila



## AVVISO DI PAGAMENTO SALDI IMU e TASI ANNO 2015

Come noto, **entro il prossimo 16 dicembre** è necessario provvedere al **pagamento dei saldi IMU e TASI per la corrente annualità** sulla scorta delle aliquote vigenti per l'anno 2015, fissate rispettivamente con deliberazioni dell'Assise Comunale n. 82/2015 e n. 81/2015, secondo le modalità di seguito indicate.


A. Ai fini della **quantificazione dei tributi IMU e TASI per l'esercizio 2015**, occorre moltiplicare la base imponibile, determinata secondo le modalità di cui alla successiva **lettera B)**, per le aliquote fissate per la stessa annualità 2015 e di cui ai seguenti quadri sinottici; **i rispettivi importi a saldo**, determinati scomputando dai tributi IMU e TASI dovuti i relativi acconti, pagati entro il 16 giugno scorso, come suesposto dovranno essere versati a conguaglio entro il 16 dicembre 2015.

### IMU

|   |
|---|
| 1. <b>0,37</b> per cento per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (solo categorie C/2, C/6 e C/7)   |
| 2. <b>0,56</b> per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi dell'OPCM n. 3769 del 15.05.2009 e per l'unità immobiliare locata al Comune per residenzialità sociale   |
| 3. <b>0,66</b> per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ex Legge 431/1998, limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n. 1 e n. 2 delle tabelle allegate al vigente Accordo Territoriale           |
| 4. <b>0,66</b> per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo, ivi includendo le relative pertinenze, concessa in comodato d'uso gratuito ad ascendenti e a discendenti di I e II grado, nonché a collaterali di II grado                 |
| 5. <b>0,81</b> per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo non locata, nonché per i soli immobili non utilizzati, né locati, di categorie catastali C/1 e da D/1 a D/9, anche con agibilità in corso d'opera (c.d. agibilità parziale) |
| 6. <b>0,76</b> per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti, ivi includendo aree fabbricabili e terreni agricoli  |

### TASI

|  |
|--|
| 1. <b>0,25</b> per cento aliquota unica                                  |
| 2. <b>0,10</b> per cento per i soli fabbricati rurali ad uso strumentale |



## Comune dell'Aquila

B. Per il **calcolo della base imponibile ai fini IMU e TASI**, è necessario procedere secondo le modalità di seguito indicate:

- **Fabbricati iscritti in catasto**: si moltiplica la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, per i seguenti moltiplicatori:
  - **160** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A (escluso la categoria A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
  - **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
  - **80** per i fabbricati classificati nella categorie catastali A/10 e D/5;
  - **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria D/5;
  - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

*Esempio determinazione base imponibile fabbricati:*

Rendita catastale x 1,05 x Moltiplicatore = Base imponibile

- **Terreni agricoli**: si moltiplica il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25%, per il moltiplicatore **135**. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola (IAP), il moltiplicatore è pari a **75**. In merito, si rammenta che in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 4/2015, convertito con modificazioni con Legge 34/2015, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h), del comma 1, dell'articolo 7, del D.Lgs. n. 504/1992, si applica, tra l'altro, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT. Ricorrendone le condizioni, l'esenzione di cui al citato comma 1, del D.L. 4/2015 s.m.i., si applica altresì alle fattispecie di cui al successivo comma 2.


*Esempio determinazione base imponibile terreni agricoli:*

Reddito dominicale x 1,25 x Moltiplicatore = Base imponibile

- **Aree fabbricabili**: ai fini della determinazione della base imponibile, è possibile utilizzare un apposito calcolatore, disponibile nella Sezione "Servizi al cittadino", link "Pagare i Tributi", del sito internet istituzionale dell'Ente [www.comune.laquila.gov.it](http://www.comune.laquila.gov.it). Si rammenta in merito che, qualora il valore fiscale delle aree stesse, determinato per altri tributi erariali, risulti essere superiore del 20% rispetto a quello stabilito nell'apposita "Tabella A" di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/2015, la base imponibile è data da detto ultimo valore.
- **Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati**: il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, a quella di acquisizione, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992 s.m.i.;
- **Fabbricati non censiti al catasto**: la base imponibile è determinata con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto (Rendita presunta).

La **base imponibile** è **ridotta del 50 per cento** nelle seguenti ipotesi:

- **Fabbricati di interesse storico o artistico**, di cui all'art. 10, D.Lgs. 42/2004 s.m.i.;
- **Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.



## Comune dell'Aquila

Si rammenta in merito che, in base alle previsioni di cui all'art. 4, comma 5-octies, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012, **i fabbricati** ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto **inagibili, sono esenti dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria** fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi. Inoltre, a mente di quanto stabilito dal comma 448, della Legge 190/2014, con decorrenza dall'esercizio 2015 **sono parimenti esenti dall'applicazione della TASI** di cui all'art. 1, commi 639 e ss, Legge 147/2013, **i fabbricati**, ubicati nelle zone colpite dal sisma, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto **inagibili** e ciò sino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi.

**Per i fabbricati che hanno riconseguito l'agibilità sismica nel corso dell'esercizio 2015, l'IMU e la TASI sono dovute per il periodo successivo alla data di fine lavori ovvero a quella di agibilità in corso d'opera, se antecedente.**

- C. **Il versamento dei saldi IMU e TASI**, quantificati secondo i sopra riportati criteri di calcolo, può essere eseguito a mezzo di modello F24, utilizzando il codice catastale del Comune dell'Aquila **A345**, ed i seguenti codici tributo:

|             |   |
|-------------|---|
| <b>3912</b> | <b>IMU - Abitazione principale e relative pertinenze (Comune)</b>               |
| <b>3913</b> | <b>IMU - Fabbricati rurali ad uso strumentale (Comune)</b>                      |
| <b>3914</b> | <b>IMU - Terreni (Comune)</b>   |
| <b>3916</b> | <b>IMU - Aree Fabbricabili (Comune)</b>   |
| <b>3918</b> | <b>IMU - Altri fabbricati (Comune)</b>  |
| <b>3925</b> | <b>IMU - Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (Stato)</b>             |
| <b>3930</b> | <b>IMU - Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (Incremento Comune)</b> |
| <b>3958</b> | <b>TASI - Abitazione principale e relative pertinenze</b>                       |
| <b>3959</b> | <b>TASI - Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>                              |
| <b>3960</b> | <b>TASI - Aree Fabbricabili</b>   |
| <b>3961</b> | <b>TASI - Altri fabbricati</b>  |

Nella ipotesi in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono responsabili di autonome obbligazioni tributarie. L'occupante versa la TASI nella misura del 30%, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale; detta ultima previsione trova applicazione anche con riferimento agli occupanti degli alloggi di cui al Progetto CASE ed ai MAP.

Non è necessario eseguire alcun versamento se il tributo complessivamente dovuto da un singolo soggetto passivo per l'annualità di riferimento risulta pari o inferiore all'importo di 12 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Tributi, allo stato sito in Via Roma n. 207/A, ai numeri telefonici 0862.645730-711, ovvero all'indirizzo mail istituzionale [tributi.imu.ici@comune.laquila.gov.it](mailto:tributi.imu.ici@comune.laquila.gov.it).

L'Aquila, 20 novembre 2015

L'Istruttore Direttivo Contabile  
Dott. Gianluca Mucciante

Il Dirigente  
Dott. Fabrizio Giannangeli